

Ordinanza sul sistema svizzero d'accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione (Ordinanza sull'accreditamento e sulla designazione, OAccD)

Modifica del 10 marzo 2006

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 17 giugno 1996¹ sull'accreditamento e sulla designazione è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2 e 3

² Tenuto conto degli interessi della Svizzera nell'ambito dell'economia nazionale e delle relazioni economiche esterne, possono essere accreditati anche:

- a. laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità di imprese registrate all'estero e che hanno il loro domicilio in Svizzera;
- b. laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità all'estero.

³ Tenuto conto degli interessi della Svizzera nell'ambito dell'economia nazionale e delle relazioni economiche esterne, gli organismi esteri d'accreditamento possono essere autorizzati a procedere ad accreditamenti in Svizzera. È fatto salvo l'articolo 38.

Art. 5

¹ Il servizio d'accreditamento svizzero (SAS) è subordinato al Segretariato di Stato dell'economia (Seco).

² Il SAS deve rispondere ai criteri determinanti a livello internazionale, come risultano segnatamente dalle norme di cui all'allegato 1.

Art. 6 cpv. 1 e 3

¹ Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) istituisce una commissione d'accreditamento. Questa si compone di undici membri al massimo e deve rappresentare i diversi ambienti interessati.

³ Il DFE disciplina nei dettagli l'organizzazione e i compiti della commissione d'accreditamento.

¹ RS 946.512

Art. 14 cpv. 2

Abrogato

Art. 40 Modifica degli allegati

D'intesa con gli altri dipartimenti interessati, gli allegati vengono adattati all'evoluzione internazionale dal DFE.

II

Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

**1. Ordinanza del 25 novembre 1998²
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione**

L'allegato (Elenco delle unità amministrative dell'Amministrazione federale) è modificato come segue:

**Dipartimento federale di giustizia e polizia
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
Département fédéral de justice et police
Departament federal da giustia e polizia**

1. Unità dell'Amministrazione federale centrale:

Sostituire:

Ufficio federale di metrologia e di accreditamento
Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung
Office fédéral de métrologie et d'accréditation
Uffizi federal da metrologia e d'accreditaziun

...

con:

Ufficio federale di metrologia (METAS)
Bundesamt für Metrologie (METAS)
Office fédéral de métrologie (METAS)
Uffizi federal da metrologia (METAS)

² RS 172.010.1

2. Ordinanza del 17 novembre 1999³ sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia

Art. 1 cpv. 2 lett. f

² I punti principali dell'attività del Dipartimento sono i seguenti:

- f. metrologia: il Dipartimento elabora le basi metrologiche e vigila sull'esecuzione nei Cantoni.

Titolo precedente l'art. 19

Sezione 8: Ufficio federale di metrologia

Art. 19 cpv. 1 primo periodo e 2 lett. d

¹ L'Ufficio federale di metrologia (METAS) è l'autorità competente della Confederazione in materia di metrologia. ...

² Per conseguire tali obiettivi, il METAS assolve le funzioni seguenti:

- d. *abrogata*

Art. 20 cpv. 1 frase introduttiva, lett. b e c

¹ Oltre alle sue funzioni principali, il METAS assolve i compiti seguenti:

- b. *abrogata*
- c. assicura il segretariato della Commissione federale di metrologia.

Art. 21 cpv. 2

Abrogato

3. Ordinanza del 14 giugno 1999⁴ sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia

Art. 5 cpv. 2 lett. k

² Il Seco persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- k. gestire il servizio d'accREDITamento svizzero (SAS) che accredita in Svizzera gli organismi privati e pubblici di prova e di valutazione della conformità secondo le prescrizioni internazionali riconosciute.

³ RS 172.213.1

⁴ RS 172.216.1

4. Ordinanza del 27 febbraio 1992⁵ sulla Commissione federale d'accREDITamento

Titolo

Ordinanza del DFE
sulla Commissione federale d'accREDITamento

Ingresso

Il Dipartimento federale dell'economia,

...

Sostituzione di un'espressione

Nell'articolo 2 lettera b e nell'articolo 3 capoversi 2 primo e secondo periodo, 3 e 5 lettere a e d, l'espressione «organismo» è sostituita dall'espressione «SAS».

Art. 1 Organizzazione

Il Dipartimento federale dell'economia nomina il presidente. Per il resto la Commissione federale d'accREDITamento (Commissione) si costituisce da sé.

Art. 2 lett. a e c

La Commissione ha segnatamente i compiti seguenti:

- a. consigliare il servizio d'accREDITamento svizzero (SAS);
- c. elaborare una proposta di decisione all'attenzione del SAS.

Art. 3 cpv. 1

¹ La Commissione è convocata dal presidente o dietro richiesta di almeno due membri o del SAS.

Art. 4 cpv. 1

¹ La Commissione può decidere validamente sulle proposte che devono essere sottoposte al SAS soltanto se è presente oltre la metà dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

Art. 5 cpv. 1

¹ Il SAS assicura il segretariato della Commissione.

⁵ RS 941.291.4

5. Ordinanza del 6 novembre 2002⁶ sugli emolumenti dell'Ufficio federale di metrologia e di accREDITamento (Oemo-metas)

Titolo

Ordinanza
sugli emolumenti dell'Ufficio federale di metrologia
(Oem-METAS)

Ingresso

visto l'articolo 20 della legge federale del 9 giugno 1977⁷ sulla metrologia,
...

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell'Ufficio federale di metrologia (Ufficio federale).

Art. 14 lett. b, 16 e 17

Abrogati

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2006

10 marzo 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁶ RS 941.298.2
⁷ RS 941.20

Allegato 1
(art. 5 cpv. 2 e art. 9)

Criteri internazionali applicabili al Servizio d'accreditamento svizzero⁸

Valutazione della conformità – requisiti generali degli organismi di accreditamento che accreditano gli organismi di valutazione della conformità: ISO/CEI 17011

⁸ Le norme menzionate possono essere richieste all'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

Allegato 2
(art. 7 cpv. 1)

Criteria internazionali applicabili ai laboratori di prova e agli organismi di valutazione della conformità⁹

- a. Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura: ISO/IEC 17025;
- b. Laboratori di analisi di biologia medica – requisiti speciali concernenti la qualità e la competenza: ISO 15189;
- c. Requisiti generali relativi alla competenza dei produttori di materiali di riferimento (disponibile solo in inglese): ISO Guide 34 in combinazione con ISO/IEC 17025;
- d. Requisiti di competenza per gli organismi di prova di attitudine (PT provider): ILAC G 13 in combinazione con ISO/IEC 17020 o ISO/IEC 17025;
- e. Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione: ISO/IEC 17020;
- f. Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti: EN 45011, rispettivamente ISO/IEC Guide 65;
- g. Requisiti generali degli organismi di valutazione e certificazione dei sistemi di qualità: EN 45012, rispettivamente ISO/IEC Guide 62;
- h. Requisiti generali degli organismi di valutazione e certificazione dei sistemi di qualità ambientale: ISO/IEC Guide 66;
- i. Criteri generali per gli organismi di certificazione del personale: ISO/IEC 17024.

⁹ Le norme menzionate possono essere richieste all'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

